



CITTÀ DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.25, in Voghera nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti e in osservanza delle disposizioni di prevenzione del Covid-19 (con obbligo di mascherina indossata, per tutta la durata della seduta consiliare, nel rispetto della normativa vigente) si è riunito il Consiglio Comunale **in presenza**, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in diretta streaming di PRIMA convocazione.

Sono presenti: Dott. Carlo BARBIERI – Sindaco -
E i Sigg. Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME		P.	A.	N.	COGNOME E NOME		P.	A.
1	AFFRONTI	NICOLA			13	MAIOLA	MASSIMO	-	A
2	ALBINI	PIERFELICE	-	A	14	MENINI	ALESSANDRO		
3	ALFASSIO GRIMALDI	EDOARDO	-	A	15	MOSCARIELLO	GIUSEPPE		
4	ALGERI	SIMONE	-	A	16	PALONTA	MARIA CRISTINA	-	A
5	BALDUZZI	ILARIA			17	PIOMBINI	ELISA		
6	DA PRADA	GIAN FRANCO			18	ROSSI	ANGELO		
7	FERRI	LAURA	-	A	19	SARTORI	MARCO		
8	FORESTA	MARCELLO			20	TASSISTO	SANDRA		
9	GALLONI	DANIELA			21	TAVERNA	FEDERICO		
10	GALLOTTI	ROBERTO			22	TORRIANI	AURELIO		
11	GHEZZI	PIER EZIO			23	TURA	WILLIAM		
12	GRIMALDI	CATERINA	-	A	24	ZUFFI	CLAUDIO		
						TOTALE N.....		18	7

Essendo il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il DOTT. NICOLA AFFRONTI nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE alla quale partecipa il Segretario Generale DOTT. FABIO TODARO

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

- 1 – ELISA PIOMBINI
- 2 – SANDRA TASSISTO
- 3 – ROBERTO GALLOTTI

Si dà atto che rientrano in sala di riunione i Consiglieri Pierfelice Albini e Simone Algeri.

I presenti sono **n. 20**.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. NICOLA AFFRONTI**

enuncia l'argomento e dà la parola al Dirigente Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi, la quale afferma quanto segue: “Con questo provvedimento, così come consentito dai Decreti che sono stati emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, andiamo a confermare quelle che sono le tariffe applicate nell'anno 2019 perché non è stato possibile acquisire il nuovo Piano Finanziario con il metodo tariffario, la norma consente di approvarlo entro il 31.12.2020 e così provvediamo alla conferma delle tariffe.

Contestualmente vengono anche approvate le riduzioni che sono state considerate necessarie in considerazione dell'emergenza sanitaria e quindi dell'emergenza economica.

Parliamo di utenze non domestiche per le quali sono previste riduzioni differenziate del 10, del 20, del 25% a seconda del periodo di chiusura previsto dai Decreti nazionali e regionali.

E' anche previsto un bonus sociale che è stato introdotto dal Decreto Fiscale di fine 2019 per il quale è possibile, per le famiglie che già si trovano in difficoltà e che usufruiscono del bonus elettrico, del bonus idrico e del bonus gas, di usufruire anche del bonus sociale per quello che riguarda la tariffa rifiuti, prevedendo una riduzione del 20% della parte variabile.

Con questo provvedimento vengono anche fissate le scadenze: il primo acconto sarà al 10 di settembre e il saldo al 10 di dicembre.”

Si registra il seguente intervento:

Cons. Ilaria Balduzzi: “Ovviamente siamo a favore anche perché anche questo è un punto ulteriore di quel documento per l'emergenza, diciamo così, che avevamo presentato in Consiglio Comunale.

Oggi mi sono fatta dare alcuni dati dalla Dott.ssa Filippi anche riguardo a un'altra manovra che avevamo proposto, cioè quella di sfruttare ulteriori risorse di bilancio per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese in occorrenza di questa emergenza e infatti, secondo i dati che mi sono stati forniti, ci sono minori entrate per 1.800.000 Euro di cui 571.000 dal Fondo Funzioni Fondamentali, quindi trasferite dallo Stato e ben 1.232.000 di risorse interne del Comune.

Per cui questo provvedimento, così come i successivi, avranno il nostro voto favorevole.”

Sentito l'intervento sopra riportato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 174, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'art. 107, comma 2, DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- l'art. 138 DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che con l'art. 106, comma 3bis, DL 34/2020, inserito con la legge di conversione, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30/09/2020;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale, contenente la anche la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2015, n. 8 del 26/02/2018 e n. 4 del 28/02/2019;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto "*Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti*", in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- sebbene ARERA definisca l'Ente Territorialmente Competente come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*" sul territorio Comunale non è presente né operativo l'Ambito Territoriale Ottimale; dal momento che né la Regione né tantomeno la Provincia hanno fornito alcuna indicazione in merito all'ente che avrebbe potuto rivestire questo ruolo, il Comune si trova nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C. senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti;
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo "*il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia*": tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto, in quanto l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un

proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;

- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti e non hanno permesso ai soggetti coinvolti (Gestori del Servizio) di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

OSSERVATO, a tal proposito, che il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento e lavaggio delle strade, per dette ragioni, non ha ancora provveduto alla trasmissione all'Ente Territorialmente Competente del Piano finanziario di propria competenza così come disposto dall'articolo 6 della Deliberazione 443/2019;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2019;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che questo Ente provvederà, salvo diversa disposizione legislativa, all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n. 18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno variamente subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al periodo compreso da marzo a maggio 2020;

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019

che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

VALUTATA la possibilità concessa dall'art. 1, comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte, in misura differenziata in base alla categoria, a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando puntualmente le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, ma considerando il principio dalla medesima introdotto, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti, applicando così una riduzione proporzionale al periodo di chiusura delle singole attività, individuate sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali che si sono succeduti;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza che hanno subito limitazione delle attività, in misura differenziata del 10%, 20% e 25% in coerenza con i provvedimenti di chiusura dell'attività che hanno disposto periodi diversi a seconda del codice Ateco di riferimento, e tendendo conto dell'attività effettivamente svolta, come di seguito meglio dettagliate, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2020;

RICHIAMATO l'art. 57bis, comma 2, DL 124/2019 convertito in L. 157/2019, il quale dispone che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RITENUTO di prevedere per l'anno d'imposta 2020 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, in considerazione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria che ha comportato una conseguente emergenza economica, una riduzione della parte variabile pari al 20% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2020;

DATO ATTO che detta riduzione sarà applicata d'ufficio, sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dal Settore servizi Sociali, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2020, consentendo un successivo riconoscimento della riduzione anche a coloro che acquisiranno successivamente i requisiti per l'anno d'imposta 2020;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle*

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

RICHIAMATE e condivise le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 71 del 18/03/2020, avente ad oggetto “Adozione misure eccezionali in materia di tributi comunali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti e all'agevolazione finanziaria per i contribuenti”,
- n. 99 del 27/05/2020, avente ad oggetto “Adozione di ulteriori misure eccezionali in materia di tributi comunali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti e all'agevolazione finanziaria per i contribuenti”,

con le quali, in considerazione degli effetti economici conseguenti all'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19, è stato, tra l'altro, stabilito di sottoporre all'approvazione consiliare scadenze di versamento diverse rispetto a quelle determinate nel vigente regolamento di applicazione della TARI;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI di prossima emanazione, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2020;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la propria deliberazione n. 10 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2020/2002”, con la quale, visto l’art. 107, comma 5, DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, è stato dato atto che il regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della TARI risulta coerente con le disposizioni legislative sopravvenute e che pertanto non si ritiene necessario provvedere a modifiche e/o integrazioni delle vigenti norme regolamentari e, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006 sono state confermate tutte le tariffe applicate nel 2019;

RICHIAMATA la deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 216/2014, con la quale, per sopravvenute necessità e di situazioni nuove che richiedono un intervento sulle tariffe TARI anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine definito dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, è stata ammessa la possibilità di variare il bilancio;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento, richiamando quanto già stabilito con propria precedente deliberazione n. 10/2020, in applicazione a quanto disposto dall’art. 107, comma 5, DL 18/2020, convertito in L. 24/2020, confermando le tariffe della tassa rifiuti applicate nel 2019, prevede per il solo anno 2020, in considerazione della particolare ed eccezionale situazione di emergenza sanitaria a causa della diffusione pandemica del contagio da Covid-19, l’applicazione di riduzioni nell’ambito della possibilità concessa dal sopra citato art. 1, comma 660, L. 147/2013, ossia deliberare riduzioni, disponendo che la relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

VISTA la propria deliberazione n. 40 del 30/07/2020, avente ad oggetto “Variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 ex art. 175 D. Lgs. 267/2000 - Assestamento generale”, con la quale è stato approvato lo stanziamento di bilancio derivante dalla fiscalità generale necessario a garantire la copertura finanziaria della autorizzazione di spesa prevista dal citato art. 1, comma 660 per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente provvedimento da applicare per l’anno d’imposta 2020;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, formulati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il provvedimento, in data 22/07/2020, è stato esaminato dalla Giunta Comunale, sentito l’Assessore competente, per il successivo inoltro al Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, n. 20 del 24/07/2020, reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

VISTO il parere della Commissione 1^ "Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi" espresso in data 27/07/2020;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 160/2019;

VISTO l’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la seguente votazione resa per appello nominale ai sensi di legge:

CONSIGLIERI PRESENTI	N.	20
CONSIGLIERI VOTANTI	N.	20
Voti favorevoli	n.	20
Voti contrari	n.	==
Astenuti	n.	==

DELIBERA

- di approvare, richiamate le motivazioni sopra espresse, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:

Tariffe per le utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)
Fascia A	1	0,83	68,47
Fascia B	2	0,97	109,56
Fascia C	3	1,09	140,37
Fascia D	4	1,18	178,03
Fascia E	5	1,27	222,54
Fascia F	> 6	1,34	260,20

Tariffe per le utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	1,52	2,10
2	Cinematografi e teatri	0,40	1,22	1,61
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,83	2,50	3,33
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,81	2,17	2,98
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	0,67	1,51	2,18
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	1,31	3,44	4,75
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	1,00	3,09	4,09
9	Case di cura e di riposto	0,92	2,81	3,73
10	Ospedali	0,99	2,81	3,79
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	1,20	3,43	4,63
12	Banche ed istituti di credito	0,85	2,43	3,28

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,62	5,19	6,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62	5,19	6,81
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	1,15	3,55	4,70
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,64	4,08	5,72
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,06	3,12	4,19
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,95	2,94	3,90
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,01	3,11	4,11
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,25	3,92	5,17
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, frantoi	1,01	2,81	3,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,14	8,96	14,10
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,48	9,57	14,04
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,66	11,22	14,88
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,55	8,94	11,49
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,41	7,43	9,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,62	11,08	17,70
28	ipermercati di generi misti	3,46	10,78	14,24
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,23	6,13	9,36
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	0,96	2,97	3,93

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:
 - **Acconto** – scadenza 10 settembre 2020 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
 - **Saldo** – scadenza 10 dicembre 2020 a conguaglio di quanto già versato.
4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2020 in deroga a quelle fissate all'articolo 28 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;
5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020, salvo diversa disposizione legislativa, sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;
6. di approvare la riduzione della tariffa variabile, in misura differenziata del 10%, 20% e 25% in coerenza con i provvedimenti di chiusura dell'attività che hanno disposto periodi diversi a seconda del codice Ateco di riferimento, e tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, alle utenze non domestiche previste nel seguente elenco, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2020:

Codice	Attività produttiva	RIDUZIONE		
		10%	20%	25%
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	X		X
2	Cinematografi e teatri			X
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	-	-
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi			X
5	Stabilimenti balneari			
6	Esposizioni ed autosaloni		X	
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione			X
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast		X	
9	Case di cura e di riposto	-	-	-
10	Ospedali	-	-	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	-	-	-
12	Banche ed istituti di credito	-	-	-
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli		X	X
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		X	
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso		X	X
16	Banchi di mercato di beni durevoli			X
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	X		X
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	X		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	X		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	X		
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, frantoi	X	X	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub			X
23	Mense, birrerie, hamburgerie		X	X
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie			25
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		X	X
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		X	
28	ipermercati di generi misti	-	-	-
29	Banchi di mercato di generi alimentari		X	
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse			X

7. di approvare per l'anno d'imposta 2020 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, una riduzione della parte variabile pari al 20% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2020;

8. di dare atto che la spesa necessaria per la copertura finanziaria delle riduzioni di cui al punto precedente, da disporre mediante apposita autorizzazione di spesa, è stata stanziata alla Missione 04 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 09;
9. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Il Presidente, ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la tempestiva applicazione di quanto deliberato in considerazione della prossima scadenza del 10 settembre, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.;

Tale proposta messa in votazione dal Presidente, per appello nominale, viene approvata all'unanimità con n. 20 voti favorevoli su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, come proclama lo stesso Presidente.



**COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE N. 20 DEL 24/07/20.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2018

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO";

VISTI i relativi pareri favorevoli del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e del Responsabile U.O. Gestione Entrate Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

predispone in data odierna parere sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO".

Si evidenzia che la documentazione utilizzata in data odierna è conservata agli atti di questo Collegio presso il Settore Servizi Finanziari.

24/07/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

QUARANTA Dott. Maurizio

BALDASSARRE Dott. Ottavio

ANNONI Rag. Luigi Protasio

ALL. " ... A ... "

Si attesta che il presente documento è allegato
alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. ... 42.....in data ... 30. 07. 2020
della quale è parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2018

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e i relativi allegati;

VISTI i relativi pareri favorevoli del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e del Responsabile U.O. Gestione Entrate Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza

PARERE FAVOREVOLE

Si evidenzia che la documentazione utilizzata in data odierna è conservata agli atti di questo Collegio presso il Settore Servizi Finanziari.

24/07/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

QUARANTA Dott. Maurizio

BALDASSARRE Dott. Ottavio

ANNONI Rag. Luigi Protasio



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE SI INOLTRA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO

Visti gli atti d'Ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Ritenuta l'opportunità di adottare il relativo provvedimento

PROPONE

Di deliberare sull'argomento di cui in premessa.
Voghera, 20/07/2020



L'ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Rag. Gianfranco Ceremongna

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

Si attesta che lo schema di deliberazione in oggetto è stato debitamente istruito da questo Servizio.
Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Voghera, 20/07/2020

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
Dott. Daniela Legora

Daniela Legora



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
FUNZIONARIO TARI

Dott. Claudia Filippi

Claudia Filippi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In merito allo schema di deliberazione in oggetto:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Voghera, 20/07/2020




IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Dott. Claudia Filippi

Claudia Filippi

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(NICOLA AFFRONTI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(FABIO TODARO)



AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO IL _____

- 2 SET. 2020

IN PUBBLICAZIONE DAL _____

- 3 SET. 2020

AL _____

17 SET. 2020



- 2 SET. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

VOGHERA, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI TERMINI IL _____
AI SENSI DELL'ART. 134, 3° COMMA, DEL D. LGS. 18.8.2000, N. 267

VOGHERA, _____

IL SEGRETARIO GENERALE